

# ***CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella  
riunione del 26 agosto 2011

**C I A**  
Compagnia Immobiliare Azionaria

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

## PREMESSA

L'adozione del presente Codice di Comportamento (di seguito "il Codice") è funzionale al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il "Tuif");
- regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il "Regolamento Emittenti");
- il vigente regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito, il "Regolamento di Borsa");
- le vigenti istruzioni al Regolamento di Borsa (di seguito, le "Istruzioni").

In caso di dubbio, i termini non definiti nel Codice devono essere interpretati ai sensi delle predette disposizioni.

Le norme qui previste intendono assicurare la trasparenza sulle operazioni finanziarie compiute da Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate che, in virtù del ruolo ricoperto all'interno di Compagnia Immobiliare Azionaria Spa (di seguito "Cia"), hanno accesso ad informazioni riservate su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche finanziarie e patrimoniali della Società e delle sue controllate ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

1.1 Il Codice ha per oggetto il trattamento informativo da riservare alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio degli Strumenti Finanziari emessi da Cia ed effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone strettamente legate ad essi, come definiti nei successivi articoli.

1.2 Ai sensi dell'art. 152 septies, comma 3, del Regolamento Emittenti sono escluse dall'applicazione del presente Codice:

- le operazioni che non raggiungano l'importo complessivo di 5.000 Euro entro la fine dell'anno, calcolato (i) come somma tra le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate ad essi, e, (ii) nel caso di strumenti finanziari derivati, con riferimento alle azioni sottostanti;
- le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone strettamente legate ad esso;
- le operazioni effettuate da Cia e da Società da essa controllate.

## **Art. 2 Soggetti Rilevanti**

2.1 Sono Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 152 sexies, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Cia;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Cia e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Cia;
- c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una Società controllata, direttamente o indirettamente, da Cia se il valore contabile della partecipazione nella predetta Società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Cia, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Cia rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Cia.

2.2 Cia ha individuato i Soggetti qualificabili come Rilevanti e destinatari del presente Codice, attraverso il c.d. "Organigramma dei Soggetti Rilevanti", la cui tenuta e aggiornamento è di competenza del Responsabile Amministrazione.

2.3 Ai sensi dell'art. 152 octies, comma 8, lett. b) del Regolamento Emittenti, ai soggetti inseriti nell'Organigramma di cui sopra, sarà inviata dal Responsabile Amministrazione, tramite e-mail, comunicazione dell'avvenuta identificazione come Soggetti Rilevanti e una copia del presente Codice, che sarà consultabile anche sul sito internet di Cia, sezione Documenti e Relazioni.

2.4 I Soggetti Rilevanti sono tenuti all'osservanza del Codice e ad assicurarne la conoscenza e l'osservanza da parte delle Persone strettamente legate ad essi, come definite al successivo art. 3.

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

### **Art. 3 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**

3.1 Sono Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 152 sexies, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto a).

### **Art. 4 Strumenti Finanziari**

4.1 Per Strumenti Finanziari si intendono le azioni emesse da Cia (le "Azioni") e gli Strumenti Finanziari collegati alle Azioni, come definiti dall'art. 152 sexies, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e di seguito elencati:

- a) gli Strumenti Finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli Strumenti Finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli Strumenti Finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Tuif;
- d) gli altri Strumenti Finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) le azioni quotate emesse da Società controllate da Cia e gli Strumenti Finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegati;
- f) le azioni non quotate emesse da Società controllate da Cia quando il valore contabile della partecipazione nella Società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Cia, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli Strumenti Finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegati.

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

## **Art. 5 Modalità e tempi di comunicazione**

5.1 I Soggetti Rilevanti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2.1 comunicano a Consob e a Cia, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio compiute da loro stessi o da Persone a loro strettamente legate, aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari di cui all'art. 4 del Codice, il cui importo complessivo sia superiore a 5.000 €.

5.2 La comunicazione deve avvenire entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'operazione, tramite invio del prospetto allegato (Allegato 1) .

5.3 Cia, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo al ricevimento della predetta comunicazione, ai sensi delle disposizioni di volta in volta vigenti, pubblica le informazioni ivi contenute e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

5.4 I Soggetti Rilevanti di cui al punto d) dell'art. 2.1, comunicano a Consob, mediante invio del prospetto allegato (Allegato 1) le operazioni di cui sopra e pubblicano, ai sensi delle disposizioni di volta in volta vigenti, le informazioni relative alle operazioni in esame entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5.5 La pubblicazione prevista al precedente art. 5.4, può essere effettuata, previo accordo, da Cia, per conto dei Soggetti Rilevanti ivi indicati, a condizione che, costoro abbiano fatto pervenire a Cia le informazioni relative nei termini indicati nel medesimo art. 5.4. In tal caso Cia pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni.

5.6 La comunicazione a Consob prevista dagli art. 5.1 e 5.4 può essere fatta, previo accordo, da Cia nei termini ivi stabiliti per conto dei Soggetti Rilevanti.

5.7 Tutti i predetti obblighi di comunicazione e di pubblicazione indistintamente si intendono assolti mediante compilazione e invio a cura dei Soggetti Rilevanti dello schema riportato in allegato al Codice. L'invio dello schema alla Consob, alle società di gestione del mercato ed alle agenzie di stampa, in particolare, è effettuato mediante gli strumenti di comunicazione previsti dalle disposizioni di volta in volta vigenti, mentre l'invio del medesimo schema a Cia è effettuato mediante gli strumenti di comunicazione ed ai recapiti indicati al successivo art.7.

## **Art. 6 Periodi di astensione obbligatoria**

6.1 Il Consiglio di Amministrazione di Cia si riserva la facoltà di vietare o limitare in determinati periodi dell'anno, per tutti o per alcuni Soggetti Rilevanti e per le Persone a loro strettamente legate, l'effettuazione di tutte o di alcune delle operazioni indicate all'art. 5 del Codice.

## **Art. 7 Soggetto Preposto**

7.1 E' il soggetto incaricato della ricezione ed invio alla Consob, alla Società di Gestione del Mercato ed alle agenzie di stampa delle comunicazioni previste dal presente Codice.

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

7.2 Il Soggetto Preposto viene individuato nella persona del Responsabile Amministrazione.

7.3 Il prospetto di cui all'art. 5 del Codice deve essere trasmesso dai Soggetti Rilevanti al Soggetto Preposto:

- via mail all'indirizzo [internaldealing@c-i-a.it](mailto:internaldealing@c-i-a.it) e all'indirizzo [llosi@class.it](mailto:llosi@class.it), con obbligo di verificare l'avvenuta ricezione

o, in mancanza,

- al numero telefax 02.58305537 curando di conservare la ricevuta di avvenuta trasmissione.

7.4 Il Soggetto Preposto comunicherà direttamente agli interessati eventuali modifiche di tali recapiti.

### **Art. 8 Modifiche e integrazioni del Codice**

8.1 Ogni modifica e integrazione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cia, su proposta del Responsabile Amministrazione e portata a conoscenza di tutti i soggetti destinatari delle disposizioni ivi contenute.

### **Art. 9 Inosservanza del Codice**

9.1 Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 193 del Tuif, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice comporterà:

- per i dipendenti di Cia o di Società da essa controllate, l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste da disposizioni di legge e/o di contratto collettivo applicabile;
- per i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Cia o di Società da essa controllate, la revoca per giusta causa.

### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

10.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ad essi saranno oggetto di trattamento nei termini ed ai fini dell'assolvimento alle disposizioni del Codice e delle disposizioni normative in esso richiamate o ad esso connesse, ivi incluse quelle che impongono l'inserimento dei dati in questione all'interno della documentazione di bilancio, anche infrannuale, concernente Cia e Società da essa controllate.

10.2 Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei e/o elettronici idonei a memorizzare, organizzare e selezionare i dati stessi, nonché a consentirne la consultazione, l'estrazione ed il raffronto, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, secondo le vigenti disposizioni.

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

10.3 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati, a richiesta di Cia, è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

10.4 I dati personali verranno conservati da Cia per un periodo minimo di dieci anni.

10.5 Potranno venire a conoscenza dei dati personali, all'interno di Cia, i dipendenti dell'Area Amministrazione nonché, occasionalmente nell'esercizio delle rispettive attività, soggetti deputati al controllo interno. Nel trattamento dei dati personali per le finalità descritte, Cia potrà avvalersi di soggetti esterni che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati medesimi.

#### **Art. 11 Entrata in vigore**

11.1 Il Codice viene adottato con effetto dalla data odierna. A partire da tale data, qualsiasi disposizione interna a Cia avente il medesimo oggetto deve intendersi destituita di efficacia.

**ALLEGATO 1**  
**(ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7 del Regolamento Emittenti)**

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE										
1.1 DATI ANAGRAFICI										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME					NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa *		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
DOMICILIO PER LA CARICA *										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *				
SEDE LEGALE *										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
2. EMITTENTE QUOTATO										
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *				

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI										
<b>3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI</b>										
PERSONA RILEVANTE								S/N		
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE )								S/N		
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE								S/N		
3.2 DATI ANAGRAFICI <sup>1</sup>										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME					NOME					SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaa a)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA*		
RESIDENZA ANAGRAFICA										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *						
SEDE LEGALE *										

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.

 <b>C I A</b> Compagnia Immobiliare Azionaria	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	 servizi emittenti quotati
--	---	--

<b>4. OPERAZIONI</b>										
<b>SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE</b>										
DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>2</sup>	CODICE ISIN <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO <sup>4</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE <sup>6</sup>	NOTE	
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)										

<b>SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)</b>														
DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>7</sup>	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO <sup>8</sup>	TIPO FACOLTÀ <sup>9</sup>	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)		DATA SCADENZA	NOTE
				COD ISIN <sup>10</sup>	DENOMINAZIONE <sup>11</sup>	COD ISIN	DENOMINAZIONE <sup>12</sup>	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTR. VALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)														
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)														

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

NOTE

- 1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- 2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati  
A= acquisto  
V= vendita  
S= sottoscrizione  
X= scambio
- 3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:  
AZO = azioni ordinarie  
AZP = azioni privilegiate  
AZR = azioni di risparmio  
QFC = quote di fondi chiusi quotati  
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni  
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- 5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- 6 Indicare l'origine dell'operazione: MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap) ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)
- 7 Indicare la tipologia di operazione:  
A= acquisto  
V= vendita  
S= sottoscrizione
- 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:  
W= warrant  
OBW = obbligazione cum warrant  
SD= securitised derivative  
OPZ= opzione  
FUT = future  
FW = forward (contratti a termine)  
OS = Obbligazione strutturata  
SW = swap  
DIR = diritti
- 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):  
CE= call European style

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

---

PE= put European style  
CA= call American style  
PA= put American style  
AL= altro (dettagliare in nota)

- 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

**ALLEGATO 2  
(Estratto Regolamento Emittenti)**

**Capo II  
Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi**

**Art. 152-sexies (Definizioni)**

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) “emittente quotato”: le società indicate nell’articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) “strumenti finanziari collegati alle azioni”:

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) “soggetti rilevanti”:

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato;

d) “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

- d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

#### **Art. 152-septies (Ambito di applicazione)**

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:
  - a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;
  - b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.
3. Non sono comunicate:
  - a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
  - b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
  - c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.
4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

#### **Art. 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)**

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

	<b>Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing</b>	
---	---	---

3. L'emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.